

povere donne in condizioni uguali a quelle delle operaie dell'opificio e che voi non volete beneficiare, come quelle, della magra tutela della legge?

Avete detto anche che i patti colonici non si possono toccare, perchè c'è bisogno di studi... Non vi sono dunque bastati i quaranta anni! E il progetto dell'onorevole Cocco-Ortu con la relazione dell'onorevole Chimirri, che in molte parti è inferiore, in fatto di provvedimenti, a quello dell'onorevole Sonnino: si va a ritroso dopo quaranta anni!

Ma non è lo Stato, sono gli interessi di classe che impediscono questi provvedimenti legislativi, che tentano con tutte le loro forze di impedire il miglioramento della razza umana, che li fa ricchi col suo lavoro sui campi.

Avete detto, ed è giusto, che non parlate delle singole associazioni agrarie; avete detto che nell'urto degli interessi si sprigiona la legge buona; che le associazioni per la tutela degli interessi di classe sono utili e le loro manifestazioni naturali.

Io vi domando allora: anche certe manifestazioni criminali?

Avete aggiunto che prima del contratto di lavoro, bisogna istituire la legge dei *proviviri*...

In questo modo, campa cavallo... Prima che venga la legge sui *proviviri* debbono farsi ancora studi... poi anni per la giurisprudenza...

Ma per questioni particolari comprendo che l'esperienza, la conoscenza non sieno ancora sufficienti; ma per la tutela della libertà, per la forma grafica del contratto, per le providenze igieniche, per il riconoscimento giuridico è tempo perduto attendere, e anche sul contratto propriamente detto vi sono le linee fondamentali che si possono dettare; anzi una legge sul contratto di lavoro non si deve compilare secondo le vecchie tradizioni dei codici, ma deve avere forme larghe, snelle, pieghevoli, per le quali sia possibile l'adattamento ai tempi, alle nuove e progressive esigenze della civiltà.

Sulle affittanze collettive.

Voi dite benissimo che i comuni e le provincie possono fare; ma non basta, vogliamo il precetto che imponga di affidare a questi istituti, che voi stesso avete elogiato, i beni dello Stato, dei Comuni, delle Opere pie.

Voi non esitaste nell'interesse della vostra finanza, ad imporre, per esempio, a tutte

le Opere pie di comprare la vostra rendita...

POZZO. Ma che vostra! Nostra.

FERRI GIACOMO. Io non ne ho; e se date a ciò altro significato, vi prego di non fare del patriottismo in questo caso, perchè non sarebbe serio, perchè al pensiero, non alla parola staccata, dovete intendere.

Io dico dunque: se avete imposto questo, perchè non potete imporre l'affitto, quando sapete che l'interesse è salvaguardato e vi si incontra l'utile sociale?

Quanto al contratto scritto, voi avete detto che lo ritenete utile come il contratto collettivo.

E allora fate, fate subito, senza aspettare l'esperimento di una legge che ancora è in fieri, quella dei *proviviri*.

Voi non urtate in alcun interesse, ma rinsaldate, riordinate, fate un'opera di pacificazione e di giustizia. Sono piccole cose semplici, che però producono grandi effetti utili.

Fate dunque, ma fate presto. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. È così esaurita la interpellanza dell'onorevole Giacomo Ferri.

Segue l'interpellanza dell'onorevole Calisse, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per conoscere se intenda presentare prossimamente alla discussione della Camera il disegno di legge « Sugli usi civici e sui domini collettivi » (n. 252).

L'onorevole Calisse ha facoltà di svolgerla.

CALISSE. La mia interpellanza, onorevoli colleghi, non potrà occupare che pochi minuti l'attenzione della Camera, perchè, meglio che sperare, io vorrei dire di essere certo che la risposta che darà il Governo sarà tale da toglier ragione di ogni discussione.

Dopo vent'anni, da quando andò in vigore nel 1888, si intese il bisogno di sospendere l'applicazione della legge per l'affrancazione degli usi civici, come fece quella dell'8 marzo 1908. Vi erano certamente ragioni per sospenderla dopo un ventennio di prova e di esperienza, ed erano due principalmente.

Da una parte, la legge dell'88 sempre meglio si vedeva come non raggiungesse il suo fine immediato, che era di sciogliere la proprietà dai vincoli e dagli impedimenti che l'esercizio degli usi civici le imponeva da tempo antico. Questa disposizione erasi fatta per l'interesse della classe dei proprietari, ed anche delle condizioni sociali.